



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Tel. 0835593811

Fax 0835593852



Città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° 1253 del 31/12/2019

N° 310 di Protocollo Generale

N° d'ord. 21 Reg. Pubblicazioni

AMM

| | | |
|--|--|-----------------------|
| AREA AMMINISTRATIVA | Nr. d'ordine <u>533</u> | del <u>20.12.2019</u> |
| Ufficio AFFARI LEGALI | Nr. d'ordine <u>67</u> | del <u>20.12.2019</u> |
| OGGETTO: Atto di Citazione D'Alcantara Pietro c/Comune di Montalbano Jonico. Integrazione impegno di spesa per affidamento incarico legale all'avv. Ferdinando Izzo. | | |
| Visto di regolarità contabile | BILANCIO <u>2018</u> | |
| Attestante la copertura finanziaria | art_124 | |
| Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 | Impegno n. 1690 | Euro 1.500,00 |
| Art. 147-bis e art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000 | | |
| Data 30/12/2019 | Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria f.to Rag. Antonio D'Armento | |

IL RESPONSABILE DELL ' AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO:

che con atto del 15.01.2013, notificato all'ente in data 23.01.2013 ed acquisito agli atti in data 24.01.2013 con prot. n. 1391, il sig. D' Alcantara Pietro, assuntore del concordato fallimentare relativo alla ditta CDF costruzioni, a mezzo dell'avv. Nicola Disanto, citava in giudizio i sigg.ri D'Aversa Angelo, Galante Antonio, Galante Camilla nonché il Comune di Montalbano Jonico per sentire accertare e dichiarare:

a-la esclusiva responsabilità di questo ente per il mancato pagamento di quanto dovuto all'assuntore a seguito della delibera di C.C. del 30.09.2012 e successiva determina di liquidazione del 22.11.2012 per un ammontare di € 173.593,63 derivante dalla sentenza del Tribunale di Matera n.410/2003 emessa a seguito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.1291/1991, che aveva condannato l'ente al pagamento della detta somma;

b-la responsabilità dei sigg.ri D'Aversa Angelo, Galante Antonio e Galante Camilla per lite temeraria in precedenza instaurata nei confronti della CDF dichiarata fallita, essendo venuto meno il loro diritto al credito, per non aver proposto istanza di ammissione al passivo nel prefiggendo termine nei confronti della curatela fallimentare;

-con delibera di G.C. n.84 del 18.3.2013 si stabiliva di resistere suddetto giudizio e si conferiva il relativo incarico all'avv. Ferdinando Izzo;

-il procedimento si concludeva con ordinanza dello 08.06.2017 con la quale il Tribunale di Matera ha dichiarato estinto il giudizio;

CONSIDERATO che

-con atto del 7.6.2018, notificato all'ente in data 12.06.2018 ed acquisito agli atti in pari data con prot.n. 8522, il sig. D'Alcantara Pietro, ritenendo di aver subito danni patrimoniali, esistenziali e morali dall'inerzia dell'ente e dalla lite temeraria degli altri convenuti, a mezzo dell'avv. Andrea R. Arleo, citava in giudizio i sigg.ri D'Aversa Angelo, Galante Antonio, Galante Camilla nonché il Comune di Montalbano Jonico per sentire accertare e dichiarare:

- 1) la esclusiva /concorrente responsabilità di questo ente per il mancato pagamento di quanto dovuto al già assuntore sig. Pietro D'Alcantara a seguito della delibera di C.C. del 30.09.2012 e successiva determina di liquidazione del 22.11.2012;
- 2) la responsabilità esclusiva/concorrente dei sigg.ri Galante Antonio e Galante Camilla e D'Aversa Angelo per il mancato pagamento di quanto dovuto dall'Ente Locale nei confronti del già assuntore sig. Pietro D'Alcantara, nonché per lite temeraria, in quanto pur essendo venuto meno il loro diritto di credito nei confronti della fallita CDF costruzioni per non aver proposto istanza di ammissione al passivo, coltivarono in maniera irragionevole varie azioni esecutive/accertative che di fatto avevano contribuito alla mancata erogazione da parte dell'Ente comunale delle somme dovute in favore del sig. Pietro D'Alcantara nel corso della vigenza del concordato fallimentare;
- 3) conseguentemente condannare il Comune di Montalbano Jonico al risarcimento di tutti i danni materiali, morali ed esistenziali per mancato pagamento di quanto dovuto nei limiti temporali deliberati, nella misura di € 200.000,00 e/o maggiore o minore ritenuta di giustizia anche per perdita di chance;
- 4) condannare i sigg.ri Galante Antonio e Galante Camilla e D'Aversa Angelo al risarcimento del danno patrimoniale,esistenziale morale, per perdita di chance, per lite temeraria nella misura di € 200.000,00;

RILEVATO che l'avv. Ferdinando Izzo, cui l'atto di citazione è stato trasmesso per le valutazioni del caso essendo già a conoscenza dei fatti per aver difeso l'ente nel precedente giudizio, con nota del 22.8.2018, acquisita agli atti dell'ente in pari data con prot.n.11760 comunicava che:” *esaminato l'atto di citazione il medesimo attore, sia pure articolando diversamente la domanda avanzata in giudizio, sostanzialmente reitera la richiesta di condanna del Comune al pagamento di un presunto danno di ben € 200.000,00 sebbene tale richiesta sia infondata poiché le somme pretese dal D'Alcantara, benché oggetto di determinazione di pagamento del 2012, non potevano essere versate, atteso che - in tale epoca - le somme erano assoggettate al vincolo di indisponibilità derivante dal pignoramento eseguito su queste ad istanza di Galante Antonio, D' Aversa Angelo e Galante Camilla. Ritengo, quindi , che la domanda debba essere adeguatamente contrastata con la costituzione in giudizio del Comune di Montalbano Jonico.....”.*

TENUTO CONTO che con delibera di G.C. n.167 del 20.9.2018 si stabiliva :

- 1)Di prendere atto della nota dell'avv. Ferdinando Izzo del 22.8.2018, acquisita agli atti dell'ente in pari data con prot.n.11760 ;
- 2) Di costituirsi nel giudizio instaurato avanti al Tribunale Civile di Matera dal sig. D'Alcantara Pietro, a mezzo dell'avv. Andrea R. Arleo, con atto del 7.6.2018, notificato all'ente in data 12.06.2018 ed acquisito agli atti in pari data con prot. n.8522;
- 3) Di incaricare il Responsabile dell'area amministrativa a porre in essere gli adempimenti consequenziali per il conferimento dell'incarico, ivi compreso quello di provvedere all'impegno ed alla liquidazione di spesa previa stipula di apposita convenzione che regoli il pagamento degli onorari il cui importo non dovrà superare la metà dei medi tariffari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n.37 dell'8.3.2018 relativo al “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247;

CONSIDERATO che:

- con propria determina n. 356 del 27.09.2018 (R.G.766/2018) si affidava l'incarico in questione all'avv. Ferdinando Izzo, già informato dei fatti, per un compenso complessivo di € 9.797,99, dando atto che con successivo provvedimento si sarebbe impegnata la somma occorrente per il pagamento degli onorari al suddetto legale;
- con propria determina n.410 del 12.11.2018 (R.G.905/2018) si provvedeva ad un impegno di spesa commisurato alle somme in assegnazione pari ad € 2.000,000 e con successiva n.29 del 17.01.2019 (R.G.57/2019) si integrava l'impegno di ulteriori € 2.000,000;

RITENUTO procedere ad una ulteriore integrazione dell'impegno di spesa commisurato alle somme attualmente in assegnazione;

DATO ATTO

-dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

- dell'insussistenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6 della legge 241/90 in relazione al citato provvedimento e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione e della corruzione;
- del rispetto puntuale delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell'Ente;

VISTI:

- la deliberazione di C.C. n.17 del 12.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2019-2021, DUP e nota integrativa;
- la deliberazione di G.C. n.111 del 26.6.2019 con la quale veniva approvato il P.E.G. Esercizio 2019;
- la delibera di G.C. n. 172 del 30.09.2019 con la quale veniva variato il detto P.E.G.
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 nr. 267 recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* ed esaminati in particolare:
 - L'art. 107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
 - L'art. 192, che prevede l'adozione delle determinazioni a contrattare, con indicazione del fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 - L'art. 183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - L'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del d.lgs.267/2000;

DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in narrativa:

- 1) Di integrare** di ulteriori € 1.500,00 per il pagamento degli onorari spettanti all'avv. Ferdinando a seguito dell'incarico di rappresentare e difendere il Comune nel giudizio instaurato avanti al Tribunale Civile di Matera dal sig. D'Alcantara Pietro, a mezzo dell'avv. Andrea R. Arleo, con atto del 7.6.2018, notificato all'ente in data 12.06.2018 ed acquisito agli atti in pari data con prot. n.8522;
- 2) Di imputare** la somma di € 1.500,00 al cap.124 del bilancio corrente esercizio finanziario;
- 3) Di dare atto** che con successivo provvedimento si provvederà ad integrare ulteriormente il suddetto impegno di spesa;
- 4) Di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D,Lgs.267/2000;
- 5) Di disporre** che la presente vada trasmessa all'ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo ognuno per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza;

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA e
SOCIO-CULTURALE
f.to Dr. Vincenzo Pierro**

**P.I.
f.to mtT**



CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera
UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

www.comune.montalbano.mt.it



**Città di
Francesco
Lomonaco**

CRON. N. 21 / 2020
Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 09/01/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, 09/01/2020

*IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to (Maurizio BARLETTA)*